

Regolamento CEE/UE 10 febbraio 2023, n. 1184**Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto**

emanato/a da: **Commissione CEE/CE**

e pubblicato/a su: **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2023, n. L157**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma,

considerando quanto segue:

(1) I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono importanti per accrescere la quota di energia rinnovabile in settori che a lungo termine dovrebbero basarsi sui combustibili liquidi e gassosi, quali i trasporti marittimi e aerei. È necessario definire una metodologia dell'Unione che stabilisca norme dettagliate sull'energia elettrica usata per i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto da considerare pienamente rinnovabili. A tal fine, tenuto conto degli obiettivi ambientali generali della direttiva (UE) 2018/2001, occorre fissare norme chiare, basate su criteri oggettivi e non discriminatori. In linea di principio i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica prodotti a partire dall'energia elettrica sono considerati rinnovabili solo quando lo è l'energia elettrica. L'energia elettrica rinnovabile può essere fornita da un impianto collegato direttamente all'impianto (generalmente un elettrolizzatore) di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o può essere prelevata direttamente dalla rete.

(2) Il contenuto energetico di quasi tutti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto deriva da idrogeno rinnovabile prodotto mediante elettrolisi. L'intensità di emissioni dell'idrogeno prodotto a partire dall'energia elettrica da fonti fossili è notevolmente superiore a quella dell'idrogeno prodotto a partire dal gas naturale in processi convenzionali. È pertanto importante provvedere affinché la domanda di energia elettrica finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sia soddisfatta ricorrendo a fonti rinnovabili. Sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si è fatta ancor più chiara e impellente la necessità per l'Unione di compiere rapidamente la transizione all'energia pulita e di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Nella comunicazione su REPowerEU ⁽²⁾ la Commissione ha delineato la sua strategia per affrancarsi dai combustibili fossili russi ben prima della fine del decennio. In questo contesto svolgono un ruolo importante i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, utili anche a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili in generale. I criteri da stabilire serviranno dunque anche ad evitare che la domanda di energia elettrica destinata alla produzione dell'idrogeno necessario per i carburanti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto determini un aumento delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia.

(3) Le norme stabilite nel presente regolamento si dovrebbero applicare a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso. Quando è fatto riferimento alla «zona di offerta» e al «periodo di regolazione degli sbilanciamenti», concetti che esistono nell'Unione ma non in tutti gli altri paesi, è opportuno consentire ai produttori di carburante di paesi terzi di rifarsi a concetti equivalenti, purché sia preservato l'obiettivo del presente regolamento e la disposizione sia attuata basandosi sul concetto più simile esistente nel paese terzo. Nel caso delle zone di offerta potrebbe trattarsi di una regolamentazione di mercato simile, delle caratteristiche fisiche della rete elettrica, in particolare il livello di interconnessione, o in ultima istanza del paese.

(4) Poiché l'industria dell'idrogeno, la sua catena del valore e il mercato sono ancora agli albori, la pianificazione e la costruzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto risentono spesso di ritardi significativi nei processi di autorizzazione e di altri ostacoli impreveduti, anche quando l'entrata in funzione prevista dovrebbe essere contemporanea. Nell'ottica della fattibilità pratica è pertanto opportuno prendere in considerazione un periodo fino a 36 mesi per determinare se l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia entrato in funzione successivamente o contemporaneamente all'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Se l'energia elettrica da fonti rinnovabili usata nella produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non collegato alla rete, è dimostrato che l'energia elettrica è prodotta in tale impianto. Tuttavia, se l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'impianto di produzione di idrogeno sono non soltanto collegati direttamente tra loro ma anche collegati alla rete, è opportuno dimostrare che l'energia elettrica usata per produrre l'idrogeno è fornita mediante il collegamento diretto. L'impianto che fornisce energia elettrica mediante collegamento diretto per la produzione di idrogeno dovrebbe fornire sempre energia elettrica rinnovabile. In caso contrario l'idrogeno prodotto non dovrebbe essere considerato rinnovabile.

(5) Nelle zone di offerta in cui l'energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta già la quota dominante, l'energia elettrica prelevata dalla rete dovrebbe essere considerata pienamente rinnovabile, a condizione che il numero di ore di produzione a pieno regime di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sia limitato alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta e che l'eventuale produzione eccedentaria sia considerata non rinnovabile. Non è necessario aggiungere impianti supplementari di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in quanto si può ragionevolmente presumere che produrre idrogeno rinnovabile in una zona di offerta in cui la quota di energia rinnovabile supera il 90 % consenta di soddisfare il criterio di riduzione del 70 % delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001; l'aggiunta rischierebbe inoltre di complicare la gestione del sistema elettrico.

(6) Analogamente, per conseguire una riduzione delle emissioni del 70 % per l'idrogeno rinnovabile non è necessario aggiungere impianti supplementari di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle zone di offerta in cui l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è inferiore a 18 g CO₂eq/MJ. In tali casi è opportuno considerare pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete a condizione che le sue proprietà rinnovabili siano dimostrate mediante accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'applicazione di criteri di correlazione temporale e geografica. Il mancato rispetto di dette condizioni e criteri impedirebbe di considerare pienamente rinnovabile l'energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per il trasporto.

(7) L'energia elettrica prelevata dalla rete dovrebbe essere considerata pienamente rinnovabile anche nei periodi in cui la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto aiuta a integrare nel sistema elettrico la produzione da fonti rinnovabili e riduce la necessità di ridispacciamento.

(8) In tutti gli altri casi la produzione di idrogeno rinnovabile dovrebbe incentivare la realizzazione di nuove capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e avvenire nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili (correlazione temporale e geografica) al fine di evitare incentivi alla generazione di energia elettrica da fonti fossili. Poiché la pianificazione e la costruzione degli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili risentono spesso di ritardi significativi nelle procedure di autorizzazione, un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere considerato nuovo se è entrato in funzione al massimo 36 mesi prima dell'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

(9) Gli accordi di compravendita di energia elettrica sono uno strumento appropriato per incentivare la realizzazione di nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sempre che tali capacità non ricevano sostegno finanziario, dato che l'idrogeno rinnovabile gode già di sostegno sotto forma di possibilità per i fornitori di carburante di conteggiarlo ai fini dell'obbligo loro imposto dall'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001. In alternativa i produttori di carburante possono generare la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili necessaria per produrre i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sfruttando capacità di produzione di loro proprietà. La cessazione dell'accordo di compravendita di energia elettrica non dovrebbe precludere la possibilità che l'impianto di

generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia comunque considerato nuovo se contemplato da un nuovo accordo di compravendita. Si può inoltre considerare che eventuali ampliamenti dell'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile che ne aumentano la capacità di produzione siano entrati in funzione contemporaneamente all'impianto originario. Ciò eviterebbe di dover concludere un nuovo accordo di compravendita con un diverso impianto dopo ogni ampliamento, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi. Il sostegno finanziario rimborsato o il sostegno finanziario destinato ai terreni o al collegamento alla rete dell'impianto di generazione di energia rinnovabile non dovrebbe essere considerato un aiuto al funzionamento o agli investimenti.

(10) A causa della natura incostante di alcune fonti rinnovabili, tra cui l'eolico e il solare, e della congestione della rete elettrica, non sempre potrebbe essere disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili per produrre idrogeno rinnovabile. È pertanto opportuno stabilire norme tese a garantire che quest'ultimo sia prodotto nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili.

(11) Al fine di dimostrare che l'idrogeno rinnovabile è prodotto quando è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili, i produttori di idrogeno rinnovabile dovrebbero dimostrare che la produzione avviene nello stesso mese di calendario in cui è prodotta l'energia elettrica da fonti rinnovabili, che l'elettrolizzatore utilizza energia elettrica da fonti rinnovabili immagazzinata o che utilizza energia elettrica in momenti in cui i prezzi di quest'ultima sono talmente bassi da rendere economicamente insostenibile la sua produzione a partire dai combustibili fossili e pertanto la domanda supplementare di energia elettrica determina un aumento della produzione da fonti rinnovabili e non da quelle fossili. Il criterio di sincronizzazione dovrebbe diventare più rigoroso quando esisteranno mercati, infrastrutture e tecnologie che consentano di adeguare rapidamente la produzione di idrogeno e di sincronizzarla con la generazione di energia elettrica.

(12) Le zone di offerta sono concepite per evitare la congestione della rete al loro interno. Per prevenire la congestione della rete elettrica tra l'elettrolizzatore che produce l'idrogeno rinnovabile e l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è opportuno esigere che entrambi siano ubicati nella stessa zona di offerta. Se sono situati in zone di offerta interconnesse, il prezzo dell'energia elettrica nella zona di offerta dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere pari o superiore a quello della zona di offerta in cui sono prodotti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, in modo da contribuire a ridurre la congestione; in alternativa l'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato dall'accordo di compravendita dovrebbe essere ubicato in una zona di offerta offshore interconnessa con la zona di offerta dell'elettrolizzatore.

(13) Per tenere conto delle specificità nazionali delle zone di offerta e favorire la pianificazione integrata delle reti elettriche e dell'idrogeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire criteri aggiuntivi riguardanti l'ubicazione degli elettrolizzatori all'interno di dette zone.

(14) I produttori di carburante potrebbero combinare in modo flessibile diverse opzioni di contabilizzazione dell'energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, a patto che per ogni unità di energia elettrica in ingresso ne applichino solo una. Al fine di verificare il rispetto delle norme è opportuno chiedere ai fornitori di carburante di documentare in modo esauriente le opzioni prescelte per ottenere l'energia elettrica da fonti rinnovabili usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Poiché gli Stati membri sono tenuti ad accettare le prove ottenute a partire dai sistemi volontari riconosciuti, si prevede che questi ultimi e i sistemi nazionali ricopriranno un ruolo di primo piano nell'attuazione e nella certificazione delle norme nei paesi terzi.

(15) Gli articoli 7 e 19 della direttiva (UE) 2018/2001 forniscono garanzie sufficienti del fatto che le proprietà rinnovabili dell'energia elettrica usata per produrre idrogeno rinnovabile siano dichiarate solo una volta e solo in un settore di utilizzo finale. L'articolo 7 di tale direttiva dispone che i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano esclusi dal calcolo della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, in virtù del fatto che l'energia elettrica da fonti rinnovabili usata per produrli è già stata contabilizzata. L'articolo 19 della medesima direttiva dovrebbe evitare che siano rilasciate garanzie di origine tanto al produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili quanto al produttore dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ottenuti a partire da tale energia elettrica, assicurando l'annullamento di quelle rilasciate al produttore dell'energia elettrica.

(16) L'applicazione della correlazione temporale è limitata nel breve periodo da ostacoli tecnologici alla misurazione della corrispondenza oraria, dalle implicazioni in termini di progettazione degli elettrolizzatori

e dalla mancanza di infrastrutture che consentano lo stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile e il relativo trasporto agli utenti finali che necessitano di un approvvigionamento costante. Pertanto, onde consentire l'incremento della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, è opportuno che i criteri di correlazione temporale siano più flessibili nella fase iniziale, così che gli operatori di mercato possano predisporre le necessarie soluzioni tecnologiche.

(17) Visti i tempi necessari per pianificare e costruire un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'assenza di nuovi impianti di questo tipo che non ricevono sostegno, è opportuno che i requisiti dell'articolo 5, lettere a) e b), del presente regolamento si applichino solo in una fase successiva.

(18) La dipendenza dai combustibili fossili per la generazione di energia elettrica dovrebbe diminuire nel tempo grazie all'attuazione del Green Deal europeo, mentre la quota di energia da fonti rinnovabili dovrebbe aumentare. È opportuno che la Commissione monitori con attenzione questi sviluppi e valuti l'impatto delle prescrizioni del presente regolamento, segnatamente del graduale inasprimento dei requisiti di correlazione temporale, in termini di costi di produzione, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sistema energetico, e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi il 1^o luglio 2028,

—
(¹) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(²) COM(2022) 108 final.

—
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per determinare quando l'energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile. Tali norme si applicano alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto mediante elettrolisi e, per analogia, a filiere di produzione meno comuni.

Le norme si applicano a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «zona di offerta»: zona di offerta come definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) per gli Stati membri, o concetto equivalente per i paesi terzi;
- 2) «linea diretta»: linea diretta come definita all'articolo 2, punto 41), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (²);
- 3) «impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili»: singole unità o gruppi di unità che generano energia elettrica in uno o più siti a partire dalla stessa o da diverse fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, escluse le unità che generano energia elettrica a partire da biomassa e le unità di stoccaggio;
- 4) «produttore di carburante»: operatore economico che produce carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- 5) «entrata in funzione»: avvio della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la prima volta o dopo una revisione della potenza dell'impianto (repowering) come definita all'articolo 2, punto 10), della direttiva (UE) 2018/2001 che abbia richiesto investimenti superiori al 30 % dell'investimento necessario per costruire un impianto nuovo analogo;
- 6) «sistema di misurazione intelligente»: sistema di misurazione intelligente come definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944;
- 7) «periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: periodo di regolazione degli sbilanciamenti come definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943 all'interno dell'Unione, o concetto equivalente per i paesi terzi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Articolo 3 - Norme per conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva (UE) 2018/2001 per poter conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il produttore di carburante fornisce prove che attestano quanto segue:

- a) L'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è collegato da una linea diretta all'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, oppure la generazione dell'energia elettrica e la produzione dei carburanti avvengono nello stesso impianto;
- b) L'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto; se un impianto esistente di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto riceve un supplemento di capacità di produzione, tale capacità è considerata parte dell'impianto esistente purché sia aggiunta nello stesso sito ed entro 36 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto iniziale;
- c) L'impianto di generazione dell'energia elettrica non è collegato alla rete o, se lo è, un sistema di misurazione intelligente che misura tutti i flussi di energia elettrica provenienti dalla rete indica che per produrre i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto non è stata prelevata energia elettrica dalla rete.

Il produttore di carburante che utilizzi anche energia elettrica prelevata dalla rete la può conteggiare come pienamente rinnovabile se rispetta le norme di cui all'articolo 4.

Articolo 4 - Norme generali per conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete

1. Il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete se l'impianto di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ubicato in una zona di offerta nella quale la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato il 90 % nell'anno civile precedente e la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto non eccede il numero massimo di ore fissato in relazione alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta.

Il numero massimo di ore è calcolato moltiplicando il numero totale di ore in ciascun anno civile per la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili comunicata per la zona di offerta nella quale sono prodotti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. La quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinata dividendo il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta, calcolato per analogia secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, per la produzione lorda di energia elettrica da tutte le fonti di energia come definita all'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ad eccezione dell'acqua precedentemente pompata a monte, più le importazioni meno le esportazioni di energia elettrica da e verso la zona di offerta. Se la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili supera il 90 % in un dato anno civile, la si continua a considerare superiore al 90 % per i cinque anni civili successivi.

2. In assenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete se l'impianto di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ubicato in una zona di offerta in cui l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è inferiore a 18 g CO₂eq/MJ, purché siano soddisfatti i criteri seguenti:

- a) Il produttore di carburante ha concluso, direttamente o tramite intermediari, con operatori economici che generano energia elettrica da fonti rinnovabili in uno o più impianti, uno o più accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili per una quantità almeno equivalente alla quantità di energia elettrica

dichiarata pienamente rinnovabile, e l'energia elettrica dichiarata è effettivamente generata in tali impianti;
b) sono rispettate le condizioni di correlazione temporale e geografica di cui agli articoli 6 e 7.

L'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è determinata sulla base degli ultimi dati disponibili secondo lo stesso approccio seguito per calcolare l'intensità media di carbonio dell'energia elettrica della rete nella metodologia di determinazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato stabilita nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001.

Se l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è inferiore a 18 g CO₂eq/MJ in un dato anno civile, la si continua a considerare inferiore a 18 g CO₂eq/MJ per i cinque anni civili successivi.

3. L'energia elettrica prelevata dalla rete e usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere conteggiata come pienamente rinnovabile anche quando l'energia elettrica usata per produrre tali carburanti è consumata nel corso di un periodo di compensazione degli sbilanciamenti durante il quale il produttore di carburante può, sulla base di evidenze fornite dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, dimostrare che:

a) Gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono stati oggetto di ridispacciamento a scendere a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943;

b) L'energia elettrica consumata per produrre i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ha ridotto in misura corrispondente la necessità di ridispacciamento.

4. In assenza delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete se soddisfa le condizioni di addizionalità, correlazione temporale e correlazione geografica stabilite agli articoli 5, 6 e 7.

(¹) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

Articolo 5 - Addizionalità

La condizione di addizionalità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, è considerata soddisfatta se il produttore di carburante genera nei propri impianti una quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata pienamente rinnovabile o se ha concluso, direttamente o tramite intermediari, con operatori economici che generano energia elettrica da fonti rinnovabili in uno o più impianti, uno o più accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili per una quantità almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata pienamente rinnovabile, e l'energia elettrica dichiarata è effettivamente generata in tali impianti, purché siano rispettati i seguenti criteri:

a) L'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

Se l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato da un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili concluso con un produttore di carburante e non più in vigore rispondeva ai requisiti di cui al primo comma, ai fini di un nuovo accordo di compravendita si considera che tale impianto sia entrato in funzione contemporaneamente all'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

Se un impianto esistente di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto riceve un supplemento di capacità di produzione, si considera che tale capacità sia entrata in funzione contemporaneamente all'impianto iniziale purché sia aggiunta nello stesso sito ed entro 36 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto iniziale;

b) L'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non ha ricevuto sostegno sotto forma di aiuti al funzionamento o agli investimenti, a eccezione del sostegno ricevuto prima della revisione della potenza, del sostegno finanziario destinato ai terreni o al collegamento alla rete, del sostegno che non costituisce sostegno netto, ad esempio quello rimborsato integralmente, e del sostegno agli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili che riforniscono impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto usati a scopi di ricerca, sperimentazione

e dimostrazione.

Articolo 6 - Correlazione temporale

Fino al 31 dicembre 2029 la condizione di correlazione temporale di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, è considerata soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti nello stesso mese di calendario dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata nel quadro dell'accordo di compravendita ad essa relativo, o se sono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile proveniente da una nuova opera di stoccaggio, ubicata dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell'elettrolizzatore o dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caricata nello stesso mese di calendario in cui è stata generata l'energia elettrica contemplata dall'accordo di compravendita.

Dal 1° gennaio 2030 la condizione di correlazione temporale è considerata soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti nello stesso periodo di un'ora dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata nel quadro dell'accordo di compravendita ad essa relativo, o se sono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile proveniente da una nuova opera di stoccaggio, ubicata dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell'elettrolizzatore o dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caricata nello stesso periodo di un'ora in cui è stata generata l'energia elettrica contemplata dall'accordo di compravendita. Previa notifica alla Commissione, a partire dal 1° luglio 2027 gli Stati membri possono applicare le norme stabilite nel presente paragrafo ai carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto prodotti nel proprio territorio. La condizione di correlazione temporale è considerata sempre soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti in un periodo di un'ora durante il quale il prezzo di equilibrio dell'energia elettrica in esito al coupling unico del mercato del giorno prima nella zona di offerta, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ⁽¹⁾, è pari o inferiore a 20 EUR/MWh o inferiore a 0,36 volte il prezzo di una quota di emissione di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel periodo di riferimento in ottemperanza alle prescrizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Articolo 7 - Correlazione geografica

1. La condizione di correlazione geografica di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, è considerata soddisfatta se è rispettato almeno uno dei seguenti criteri relativi all'ubicazione dell'elettrolizzatore:

- a) L'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato dall'accordo di compravendita ad essa relativo è ubicato nella stessa zona di offerta dell'elettrolizzatore, o lo era quando è entrato in funzione;
- b) L'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è ubicato in una zona di offerta interconnessa, anche in un altro Stato membro, nella quale i prezzi dell'energia elettrica nel periodo d'interesse sul mercato del giorno prima di cui all'articolo 6 sono uguali o superiori a quelli nella zona di offerta in cui sono prodotti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- c) L'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato dall'accordo di compravendita ad essa relativo è ubicato in una zona di offerta offshore interconnessa con la zona di offerta dell'elettrolizzatore.

2. Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2019/943, gli Stati membri possono introdurre criteri aggiuntivi riguardanti l'ubicazione degli elettrolizzatori e dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre a quelli enunciati al paragrafo 1, al fine di garantire la compatibilità dei supplementi di capacità con la pianificazione nazionale della rete dell'idrogeno e della rete elettrica. Gli eventuali criteri aggiuntivi non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

Articolo 8 - Norme comuni

Il produttore di carburante fornisce informazioni attendibili a dimostrazione del rispetto di tutte le prescrizioni degli articoli da 3 a 7, se del caso anche su base oraria, indicando:

- a) La quantità di energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ripartita nel dettaglio come segue:
- i) quantità di energia elettrica prelevata dalla rete non conteggiata come pienamente rinnovabile e quota di energia elettrica rinnovabile;
 - ii) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile perché ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformemente all'articolo 3;
 - iii) quantità di energia elettrica prelevata dalla rete conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - iv) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
 - v) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
 - vi) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
- b) La quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili generata dagli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siano essi collegati direttamente a un elettrolizzatore o no, indipendentemente dal fatto che tale energia sia usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o per altri scopi;
- c) Le quantità di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto prodotti dal produttore di carburante.

Articolo 9 - Certificato di conformità

A prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso, per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento, a seconda dei casi in linea con l'articolo 8, il produttore di carburante può avvalersi di sistemi nazionali o sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Se il produttore di carburante adduce prove o dati ottenuti nell'ambito di un sistema oggetto di una decisione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, nella misura in cui tale decisione riguardi la dimostrazione della conformità all'articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della medesima direttiva per mezzo del sistema, lo Stato membro non esige dai fornitori di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ulteriori prove della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 10 - Relazione

Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto delle prescrizioni del presente regolamento, segnatamente della correlazione temporale, sui costi di produzione, sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sistema energetico.

Articolo 11 - Fase transitoria

Fino al 1° gennaio 2038 l'articolo 5, lettere a) e b), non si applica agli impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028. La deroga non si applica ai supplementi di capacità di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto realizzati dopo il 1° gennaio 2028.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Ars

